

22863
A DEBITO

22863/16
Proc 2863/16
Rep 22470/16



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2016, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,
ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 63401 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2015 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18 aprile 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Technital S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Corso del foro di Palermo, Franco Ceccon del foro di Milano (in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione) e Stefano Sablone del foro di Roma (in forza di procura allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma, via Bertoloni, 26/b,

attrice;

e

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Consorzio per le autostrade siciliane, con sede in Messina, contrada Scoppo, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, per procura alle liti rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al presente atto, dall'avv. Vito Augusto Candia e dall'avv. Riccardo Rotigliano, elettivamente domiciliato in Roma, via Alessandria n. 119, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Navarra;

convenuta;

e

Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato da cui è difeso *ex lege*,

convenuto;

e

Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato da cui è difeso *ex lege*,

convenuto;

Anas S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è difesa,

convenuta;

Oggetto: contratti di appalto

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 18 aprile 2016.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Technital s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Consorzio per le autostrade siciliane (nel prosieguo, per brevità, anche solo Cas), il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'A.N.A.S. al fine di sentire accogliere le seguenti

conclusioni: «1. dichiarare la vigenza del rapporto concessorio di cui alla Convenzione del 27.11.2000 nei confronti di tutte le parti convenute; 2. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione e alla Direzione Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Messina Palermo (...) e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane (...): a) al pagamento (...) dell'importo di € 1.627.304,83 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge; b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, ove previsto, o a quello di cui al d.lgs. 231/2002 (...); c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. (...); 3. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Progettazione dell'Autostrada Siracusa Gela (...) e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane (...): a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 56.083.591,85 (...); b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, ove previsto, o a quello di cui al d.lgs. 231/2002 (...); c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. (...); 4. accertare l'inadempimento del CAS alle obbligazioni di cui ai contratti relativi alla Direzione dei Lavori per la realizzazione dell'Autostrada Siracusa Gela (...) e, per l'effetto, condannare il medesimo Consorzio Autostrade siciliane (...): a) al pagamento, per tutti i titoli meglio dedotti nella narrativa stessa, dell'importo di € 3.935.623,18 o di quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre imposte, contributo previdenziale e accessori di legge; b) al pagamento degli interessi al tasso convenzionale, se previsto, o a quello di cui al d.lgs. 231/2002 (...); c) al risarcimento del danno ex art. 1224 c.c. (...); 5. sempre per l'effetto dell'accertamento dell'inadempimento di cui alle precedenti domande 2, 3 e 4, ivi compresa la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., condannare il Consorzio Autostrade siciliane (...), al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1453 c.c. nella misura che sarà determinata in corso di giudizio o ritenuta di giustizia, anche in via equitativa; 6. accertata la richiesta del Consorzio convenuto di sospensione delle prestazioni di Technital relative ai contratti versati in atti, determinare (...) le modalità attuative del passaggio di consegne tra la Technital e il CAS e/o i soggetti legittimamente nominati o incaricati da quest'ultimo, previo accertamento di tutte le prestazioni rese da Technital, sia ai fini della determinazione del corrispettivo di quest'ultima (così come dianzi richiesto), sia



del termine delle responsabilità della stessa società attrice; 7. in via estremamente gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della nullità e/o inefficacia e/o impossibilità, totale o parziale, originaria o sopravvenuta, dei contratti vigenti tra la Technital e il CAS versati in atti, condannare il CAS e/o il Ministero delle Infrastrutture e/o il Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o l'ANAS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento degli importi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4, o a quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2228 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c., avendo riguardo, nel caso, solo alle prestazioni rese nel periodo di accertata invalidità e/o inefficacia e/o impossibilità di tutti o parte dei contratti anzidetti».

A fondamento della svolta domanda, l'attrice rappresentava che: il Consorzio per le Autostrade Siciliane è concessionario - in forza di convenzione del 27 novembre 2000 stipulata con l'Anas e approvata con decreto interministeriale n.702 del 28 maggio 2001 del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'infrastrutture - per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle autostrade Siracusa-Gela e Messina-Palermo; il CAS, in virtù del decreto interministeriale dell'8 maggio 1997, ha incorporato i precedenti consorzi autostradali siciliani ed è, dunque, divenuto titolare delle concessioni già in titolarità di questi ultimi; la Technital S.p.A. è società di ingegneria specializzata nella progettazione e direzione dei lavori di opere stradali ed autostradali; i rapporti tra Technital e CAS, regolato da diversi contratti, hanno avuto riguardo alla progettazione ed alla realizzazione delle autostrade Siracusa-Gela e Messina-Palermo; la Technital S.p.A. ha sempre correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte nei confronti del CAS; al contrario, il CAS, da ben quattro anni, ha sospeso ogni pagamento ed è, dunque, oggi debitore della somma di €. 44.786.939,42 oltre accessori.

Si costituiva tempestivamente il Consorzio per le Autostrade Siciliane il quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di impresa, o il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.



Si costituivano, con una unica comparsa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze i quali concludevano per il rigetto della domanda

Si costituiva, altresì, l'Anas la quale chiedeva di essere estromessa dal giudizio e, comunque, il rigetto della domanda di parte attrice.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta, successivamente, all'udienza del 18 aprile 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. Come già evidenziato, la Technital S.p.A. ha instaurato il presente giudizio nei confronti del Consorzio per le autostrade siciliane, del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Anas al fine di sentire dichiarare «la vigenza del rapporto concessorio di cui alla Convenzione del 27.11.2000 nei confronti di tutte le parti convenute» e condannare il CAS al pagamento degli importi ancora dovuti all'attrice in relazione all'attività da essa svolta per la progettazione e realizzazione delle autostrade Messina-Palermo e Siracusa-Gela.

Per parte sua, costituendosi tempestivamente in giudizio, il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha eccepito la incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di impresa, ovvero il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di impresa.

A fondamento della svolta eccezione, il Consorzio convenuto ha dedotto che: quando sia convenuta in giudizio una pubblica amministrazione non statale alla quale sia però applicabile la normativa sulla contabilità dello Stato, il foro *destinatae solutionis* va individuato nella sede dell'ufficio di tesoreria dell'ente debitore; poiché l'ufficio di tesoreria del Consorzio è a Messina, quell'ufficio giudiziario sarebbe in astratto competente ex art. 20 c.p.c. a conoscere delle domande articolate dalla Technital; ciò radica la competenza della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Palermo, in virtù della disposizione di cui all'art. 4, co. 1 del d.lgs., 27 giugno 2003, n.

168; tale competenza permane anche a volere applicare il foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., tenuto conto che il Consorzio ha la propria sede legale a Messina; considerando il foro del luogo "in cui è sorta l'obbligazione", la competenza sarebbe del Tribunale di Messina in quanto, delle due convenzioni intercorse tra parte attrice ed il Cas, l'una è stata sottoscritta a Messina e l'altra a Siracusa; ciò conduce a radicare la competenza rispettivamente presso la sezione specializzata del Tribunale di Palermo ovvero quella del Tribunale di Catania; non può utilmente invocarsi *ex adverso* il fatto che siano state evocate in giudizio anche alcune Amministrazioni centrali dello Stato (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze) e l'Anas S.p.A., in quanto, agendo la società in via principale *ex contractu* nei (soli) confronti del Cas, la competenza del Tribunale di Roma non può essere radicata sulla base della posizione degli altri convenuti.

Per parte sua, la Technital S.p.A. ha replicato che la competenza territoriale del giudice va accertata con riferimento alla domanda proposta in via principale che, nel caso di specie, ha ad oggetto la dichiarazione della «vigenza del rapporto concessionario di cui alla convenzione del 27.11.2000 nei confronti di tutte le parti convenute». Ebbene, posto che, ai fini della competenza, le domande vanno valutate sulla base della loro formulazione cosicché il criterio della utilità, o meno, di esse risulta estraneo alla valutazione della competenza, tale domanda consente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., di individuare la competenza del Tribunale adito.

2. Così ricostruite le posizioni delle parti in ordine alla dedotta eccezione di incompetenza sollevata dal Consorzio per le autostrade siciliane, giova premettere in punto di diritto che la competenza si determina in base al contenuto della domanda introduttiva del giudizio. Qualora, tuttavia, siano state proposte dall'attore una pluralità di domande, è necessario verificare se le stesse siano o meno legate da un vincolo di subordinazione ovvero se siano tra di loro connesse.

Infatti, gli artt. 30 e ss. c.p.c. disciplinano le ipotesi in cui più pretese giudiziali avanzate dall'attore nei confronti di uno o più convenuti possono essere trattate in un *simultaneus processus*, anche in deroga ai generali criteri di competenza. In particolare, l'art. 31 c.p.c. prende in considerazione l'ipotesi di più domande legate da un vincolo di accessorietà, stabilendo che la domanda accessoria può essere proposta al giudice



territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, con la precisazione che, in tal caso, il valore dell'una si somma al valore dell'altra. Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto che il vincolo di accessorietà sussiste allorché l'una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il *petitum* e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale (Cass., 17 maggio 2005, n. 10356).

Di conseguenza, nel caso in cui l'attore abbia proposto più domande, l'una all'altra subordinata, la competenza si determina in base al contenuto della domanda principale e va determinata sulla base del contenuto di quest'ultima prescindendosi da ogni esame del merito di essa (testualmente, Cass., 7 ottobre 1993, n. 9929 secondo la quale la competenza si determina in base al contenuto della domanda introduttiva del giudizio - e, in caso di più domande l'una all'altra subordinata, in base al contenuto della domanda principale - e non già secondo l'oggetto dell'indagine di merito che il giudice deve compiere per la decisione della controversia).

Qualora, invece, le domande proposte dall'attore non siano legate da un vincolo di accessorietà, ma risultino tutte proposte in via principale e, quindi, equiordinate tra loro, potrà trovare applicazione il successivo art. 33 c.p.c. In particolare, ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, le cause contro più persone che a norma degli artt. 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo, possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse per essere decise nello stesso processo.

Tale disposizione consente, quindi, lo svolgimento del *simultaneus processus*, tra più cause vertenti tra più soggetti, a condizione che esse siano connesse per l'oggetto o per il titolo (e cioè qualora vi sia in tutto o in parte una comunanza di *causa petendi*), con conseguente possibilità di derogare ai generali criteri di competenza territoriale.

Tuttavia, tale possibilità di deroga non è illimitata.

Devesi innanzitutto evidenziare che - tenuto conto della formulazione letterale della norma - la deroga alla competenza per territorio non opera nel caso di cumulo

meramente soggettivo di domande (così, Cass., 11 gennaio 2013, n. 576), e certamente non opera nei casi di competenza territoriale inderogabile.

Inoltre, un ulteriore limite all'applicazione dell'art. 33 c.p.c. discende dall'applicazione del principio secondo cui la modificazione della competenza non ha luogo nel caso di *convenuto fittizio*. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte chiarito che - per attribuire alle parti la qualità di attore e convenuto e fondarvi uno spostamento di competenza - è necessario che entrambi abbiano un reale interesse alla pronuncia giurisdizionale. Di conseguenza, la competenza per connessione deve essere esclusa dal giudice, qualora una delle domande appaia *prima facie* artificiosa e preordinata al fine di derogare alla competenza territoriale, (cfr., Cass., 10 maggio 2010, n. 11314 secondo la quale la deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia *prima facie* artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza; nel medesimo senso, Cass. 21 dicembre 2010, n. 25891).

3. Ciò premesso, nel caso in esame, dalla disamina dell'atto di citazione emergono, quanto alla natura e al contenuto, due domande che risultano equiordinate e che possono definirsi entrambe principali e, pertanto, entrambe idonee a determinare la competenza territoriale: si tratta della domanda tesa a dichiarare la vigenza del rapporto concessorio di cui alla Convenzione del 27 novembre 2000 (stipulata tra il Cas e l'Anas ed approvata con decreto interministeriale n. 702 del 28 maggio 2001 del Ministero dell'economica e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture) e della domanda di accertamento dell'inadempimento del CAS con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle somme dovute per l'esecuzione dei lavori asseritamente svolti da parte attrice sui tratti autostradali Messina - Palermo e Siracusa - Gela. La prima è svolta nei confronti di tutte le parti convenute (precisamente, nei confronti dell'Anas e del Cas che quella convenzione hanno sottoscritto e nei confronti delle amministrazioni che hanno approvato la convenzione); la seconda (invero si tratta di più domande - nn. da 2 a 4 - ma tutte con la medesima *causa petendi*) è rivolta al solo Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Orbene, come appena evidenziato, trattandosi di domande tutte proposte in via principale, la competenza del giudice adito andrà verificata con riferimento a ciascuna di esse, tenendo conto che - nel caso in cui per alcune tale competenza non sussista - sarà possibile derogare ai criteri di competenza territoriale e trattarle tutte congiuntamente in un *simultaneus processus* solo qualora le varie domande siano connesse per oggetto o per titolo e purché le parti abbiano un reale e concreto interesse alla pronuncia giurisdizionale richiesta.

Tuttavia, tale requisito, quello ad un reale e concreto interesse alla pronuncia giurisdizionale richiesta, non appare sussistere con riferimento alla domanda proposta dalla parte attrice e volta all'accertamento della vigenza del rapporto concessorio di cui alla Convenzione del 27 novembre 2000. Appare, infatti, del tutto evidente che, con riferimento alla domanda in argomento, sia carente di un elemento essenziale dell'azione ex art. 100 c.p.c. ovvero dell'interesse ad agire.

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno (Cass., 23 novembre 2007, n. 24434). Mentre nelle azioni dichiarative l'interesse ad agire sta nell'allegazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi di un diritto, nel caso del mero accertamento l'affermazione del fatto lesivo è costituita dall'affermazione della contestazione da altri effettuata sul diritto di cui si chiede l'accertamento.

Più precisamente, l'interesse ad agire con la domanda di mero accertamento postula una incertezza attuale ed obiettiva, sulla sussistenza o sul contenuto di un diritto o di un obbligo, suscettibile di arrecare un pregiudizio concreto e non puramente potenziale: conseguentemente, in tali azioni, l'interesse ad agire consiste nella esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice che, sebbene non implichi necessariamente la lesione di un diritto, richiede pur sempre la sussistenza attuale di una incertezza obbiettiva, di per sé suscettibile di recare pregiudizio (Cass, 9 maggio 2012, n. 7096; Cass., 30 giugno 2014, n. 14756; Cass., 14 luglio 1998, n. 6891; Cass, 20 gennaio 2010, n. 919 secondo la quale in tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce



si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici, non essendo invece necessario l'attuale verificarsi della lesione di un diritto: al riguardo, è sufficiente uno stato d'incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti; in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mentre è del tutto fuori luogo invocare l'interesse a rimuovere siffatta incertezza, quando colui che agisce prospetti un mero interesse di fatto, privo cioè di alcuna tutela da parte dell'ordinamento).

Orbene, la domanda di mero accertamento della vigenza del rapporto concessorio di cui alla convenzione del 27 novembre 2000 proposta da parte attrice, non è accompagnata dall'allegazione di alcuna contestazione della vigenza del rapporto di cui si chiede l'accertamento, formulata dalle parti che hanno sottoscritto e partecipato alla convenzione. Né, d'altra parte, risulta che alcuno dei convenuti abbia messo in dubbio la validità e l'efficacia di quel rapporto.

Sul punto, parte attrice si è limitata ad evidenziare che, con decreto interministeriale del 5 luglio 2010, adottato su proposta dell'Anas, il CAS è stato dichiarato decaduto dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade regionali conferitagli con convenzione unica del 27 novembre 2000. Tuttavia, tale circostanza è irrilevante, in quanto la stessa parte attrice ha dato atto che la pronuncia di decadenza è stata impugnata dal CAS davanti al Tar Sicilia, che ha accolto il ricorso con sentenza n. 1255/2011. La sentenza, appellata dal Ministero, è stata confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana con sentenza n. 784 del 18 settembre 2012.

Ciò posto, come osservato dalla difesa della Technital S.p.A., sul piano della certezza dei rapporti giuridici, dunque, la fattispecie (concessione dichiarata decaduta in forza di un provvedimento amministrativo annullato dal giudice amministrativo con sentenza dotata dell'autorità di cosa giudicata) è perfettamente coincidente a quella del concessionario che non sia mai stato attinto da alcun provvedimento di revoca o decadenza del titolo.

La domanda, affetta pertanto da carenza di interesse, è inammissibile.

Verificata la carenza di interesse ad agire per la domanda di accertamento della vigenza del rapporto concessorio, la stessa appare unicamente ed artificialmente preordinata al radicamento della competenza territoriale presso il Tribunale delle imprese di Roma. Tuttavia, per come chiarito dalla giurisprudenza dianzi citata, la deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia *prima facie* artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza.

4. Tanto chiarito, esclusa ogni possibile interferenza tra le domande proposte in via principale, risulta fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Cas con riferimento a tutte le altre domande (diverse da quella avente ad oggetto l'accertamento della vigenza del rapporto concessorio) che, come più volte ricordato, sono state proposte nei confronti del solo Consorzio.

Premesso, dunque, che la competenza territoriale, con riferimento a tali domande, deve essere determinata solo con riferimento alla posizione del Consorzio per le autostrade siciliane, secondo gli ordinari criteri di determinazione della competenza, in applicazione del foro generale delle persone giuridiche di cui all'art. 19 c.p.c., si dovrebbe avere riguardo alla sede del Consorzio che è a Messina; qualora l'attore avesse voluto scegliere uno dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. avrebbe dovuto adire il giudice del luogo ove l'obbligazione deve eseguirsi che, nel caso delle amministrazioni pubbliche non statali, è quello ove ha sede l'ufficio di tesoreria: nel caso del Cas, l'ufficio di tesoreria si trova a Messina; ancora, laddove parte attrice avesse preferito adire il giudice del luogo ove l'obbligazione è sorta la competenza sarebbe del Tribunale di Messina, con riferimento alle pretese che trovano la loro fonte nella convenzione novativa, in quanto sottoscritta a Messina e del Tribunale di Siracusa in relazione alle pretese che trovano la loro fonte nelle convenzioni sottoscritte tra il 1965 e il 1971 a Siracusa. Pertanto, nei primi tre casi, la competenza, ai sensi dell'art. 4, co. 1, d. lgs., 27 giugno 2003, n. 168, sarebbe della sezione specializzata presso il Tribunale di Palermo, mentre nel caso della convenzione sottoscritta a Siracusa sarebbe del Tribunale per le imprese di Catania, nel cui distretto di Corte d'appello ricade il circondario del tribunale di Siracusa.



Per completezza di esposizione, si evidenzia che la competenza del Tribunale di Roma non potrebbe essere radicata sulla base della proposizione della domanda di cui al n. 7 dell'atto di citazione (proposta nei confronti di tutti i convenuti e, dunque, anche nei confronti dei Ministeri e dell'Anas aventi sede a Roma) avente ad oggetto la condanna al "pagamento degli importi indicati ai precedenti punti 2, 3 e 4, o a quelli diversi, maggiori o minori, ritenuti di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2228 c.c. o, in ulteriore subordine, dell'art. 2041 c.c.": trattandosi, infatti, di domanda subordinata, la stessa non è idonea a determinare la competenza territoriale.

In definitiva, deve essere dichiarata inammissibile la domanda di cui al n. 1 delle conclusioni dell'atto di citazione (domanda di accertamento della vigenza del rapporto concessorio di cui alla Convenzione del 27.11.2000). Deve, invece, essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Roma con riferimento a tutte le altre domande essendo competente a conoscere di esse il Tribunale di Palermo - Sezione specializzata in materia di impresa, ovvero, in via alternativa, il Tribunale di Catania - Sezione specializzata in materia di impresa.

5. Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore delle parti convenute costituitesi, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014).

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *dichiara inammissibile la domanda di accertamento della vigenza del rapporto concessorio di cui alla Convenzione del 27 novembre 2000;*
- II) *dichiara la incompetenza del Tribunale di Roma su tutte le altre domande essendo competente a conoscere di esse il Tribunale di Palermo - Sezione*




specializzata in materia di impresa ovvero, in via alternativa, il Tribunale di Catania - Sezione specializzata in materia di impresa;


- III) condanna Technital s.p.a. alla refusione, in favore del Consorzio per le autostrade siciliane, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 37.500,40 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- IV) condanna Technital s.p.a. alla refusione, in favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 25.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- V) condanna Technital s.p.a. alla refusione, in favore dell'A.n.a.s. s.p.a., della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 25.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 25 ottobre 2016.

Il Presidente
(dott. Francesco Mannino)



Il Giudice est.
(dott. Guido Romano)



A DEBITO

TRIBUNALE DI ROMA
Dipartimento di Cancelleria
09 DIC 2016
IL CANCELLIERE
Patrizia Cuttolo
P. Cuttolo